SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA —

N. 95

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente «Modifiche ed integrazioni al regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999 n. 267, recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonchè delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri»

(Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 aprile 2002)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica ("Modifiche ed integrazioni al regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica II maggio 1999, n. 267, recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri").

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A) Origini e finalità del provvedimento

- 1. L'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 dispone che alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale si proceda, con cadenza almeno biennale, con le modalità di cui al comma 1 (cioè con regolamento ministeriale emanato ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400).
 - L'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri, nonché delle relative funzioni, è disciplinata attualmente dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267. Con tale atto normativo fu allora posta mano ad una profonda revisione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione centrale del Ministero, rimasto sostanzialmente invariato per oltre trenta anni, con l'adozione tra l'altro di una ripartizione delle competenze non più, come in passato, solo per direzioni generali "tematiche" ma articolata anche su nuove direzioni generali "geografiche".
- 2. A distanza di poco più di due anni dalla "riforma" del 1999 si pone ora l'esigenza, utilizzando lo strumento indicato dalla norma primaria, cioè quello regolamentare, di apportare qualche modifica ed integrazione all'impianto normativo cui si dette corpo con il DPR n. 267: impianto che, nelle grandi linee, si può dire abbia sostenuto soddisfacentemente, nel frattempo, la pressione che la realtà internazionale in rapida evoluzione è andata esercitando sulle strutture centrali del Ministero. Gli interventi normativi di cui si avverte maggiormente l'esigenza riguardano due punti di non secondaria importanza per garantire la continuità del successo della precedente riforma: la configurazione

dell'apparato che supporta l'azione del Segretario generale e le modalità

del coordinamento, cioè del compito che fa capo proprio al Segretario generale e alla struttura di cui questi dispone. Occorre, al tempo stesso, da un lato rafforzare l'organo e dall'altro definire in modo sistematico come si sviluppa la funzione che quest'ultimo assolve per assicurare l'unità di indirizzo e la tempestività dell'azione dell'Amministrazione. Vengono poi operati altri, più limitati ritocchi alle disposizioni del DPR n. 267/99 diretti o a raccogliere in un unico quadro normativo disposizioni di carattere organizzatorio riferentesi ad uno degli uffici dirigenziali generali dell'Amministrazione (l'Ispettorato generale) o ad integrare l'individuazione delle funzioni di un'altra struttura (l'Istituto diplomatico) e la disciplina del conferimento di talune funzioni che non era contemplato dal precedente regolamento.

B) Illustrazione analitica dello schema di regolamento.

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'art. 3 del DPR n. 267/99.

La rubrica originaria ("Segretario generale") viene ora ampliata, fino a ricomprendere l'intero apparato di cui si avvale il Segretario generale (cioè la "Segreteria generale") e che viene, con il nuovo testo, sensibilmente rafforzato.

Ricordato, nel primo comma del nuovo testo dell'art. 9, come il Segretario generale, in linea con il dettato dell'art. 6 del decreto legislativo n. 300/99, supporti il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero e coordini gli uffici e le attività di quest'ultimo, viene ora specificato che il Segretario generale vigila altresì sulla loro efficienza e rendimento. Conformemente all'origine storica dell'istituto, egli assicura altresì la continuità dell'Amministrazione negli eventuali mutamenti del vertice politico.

Il secondo comma specifica che, oltre all'esercizio delle funzioni vicarie, il Vice Segretario generale (figura già prevista dal DPR n. 267/99) può svolgere compiti di coordinamento in alcuni settori di attività a lui delegati dal Segretario generale (ben s'intende, in base alle istruzioni e con il diretto controllo del Segretario Generale stesso). Al riguardo va rammentato che l'azione del Segretario generale è duplice, giacchè egli supporta il Ministro nella trattazione degli affari internazionali e svolge al riguardo le più opportune azioni di coordinamento, ma deve al tempo stesso coordinare anche tutti i settori amministrativi e gestionali. Di qui la necessità, per rafforzare tale duplice funzione, di prevedere la possibilità di una "delega" di specifici compiti al Vice Segretario generale, al di là delle funzioni di supplenza che questi già esercita in caso di assenza o di impedimento del

Segretario generale. Come si è peraltro osservato, la "delega", conformemente ai principi generali del diritto amministrativo, non si traduce in una auto-spoliazione di funzioni da parte del delegante. Questi continua ad impartire le proprie istruzioni di massima per il concreto esercizio della delega, può avocare in ogni momento la trattazione delle questioni che aveva precedentemente delegato e verifica puntualmente il modo con cui la delega è esercitata ed i risultati gestionali dell'attività delegata, conservando pertanto poteri e responsabilità nell'indirizzo e nella sorvegiianza dell'operato del delegato.

Il comma 3 dell'articolo 3, così come introdotto, specifica che l'Unità di coordinamento assiste il Segretario generale ed il Vice Segretario generale nella funzione di coordinamento. Tale Unità assume in tal modo la funzione di vera e propria struttura di supporto nell'azione che svolge la figura del Segretario generale, coadiuvato dal proprio vicario. Il comma 4 riorganizza le altre due "Unità" già esistenti (quella "di crisi" e quella "di analisi e programmazione", che mantengono i loro compiti originari) affiancandovi una nuova Unità, denominata "per le attività di rilievo internazionale delle Regioni e degli altri enti territoriali italiani". Quest'ultima rileva le competenze, la struttura e le risorse del c.d. "coordinamento regionale", cioè di un settore di attività già operativo all'interno della citata Unità di coordinamento, facendolo assurgere al rango di vero e proprio ufficio, dotato quindi di una sua autonomia nell'ambito della Segreteria generale. In tal modo il delicato compito di attendere ai rapporti con gli enti autarchici territoriali per le loro attività di rilievo internazionale, rapporti che sono in continua evoluzione e necessitano di essere seguiti da una struttura "ad hoc", acquista maggiore visibilità e spazio operativo a vantaggio della funzione svolta, anche in questo settore, dal Segretario generale e dall'apparato che lo coadiuva.

L'articolo 2 disciplina in modo più sistematico che in passato la funzione del coordinamento, che è fondamentale per una Amministrazione centrale come quella degli Affari esteri in cui coesistono oggi un maggior numero di uffici dirigenziali generali che in passato e vì è l'esigenza di dare pronta risposta alle sollecitazioni derivanti dai continui mutamenti nello scenario internazionale.

Tale situazione postula la presenza di un organo di coordinamento "forte" e di procedure che possano farsi carico anche dei problemi nuovi, "trasversali", e che non ricadono perciò nella competenza di uno solo dei predetti uffici dirigenziali generali.

Il comma I dell'articolo 3-bis, introdotto nell'impianto originario del DPR n. 267/99 dallo schema di regolamento in esame, chiarisce in che consiste la funzione del coordinamento, riprendendo sostanzialmente una disposizione di rango primario (l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) che è una norma organizzatoria e che è quindi opportuno trasferire nel tessuto normativo del DPR n. 267/99, dove si raggruppano ormai tutte le disposizioni dello stesso tipo. Il comma 2 riguarda il c.d. "auto-coordinamento", attivato cioè dalla direzione generale o dal servizio che ha, in una determinata questione, la competenza primaria e che deve perciò farsi carico, attraverso le opportune iniziative, di acquisire il contributo di pensiero e di azione degli altri uffici dirigenziali generali eventualmente interessati, assicurando così la coordinata trattazione della questione stessa.

Il comma 3, infine, prevede la possibilità che il Segretario generale, nell'ambito della propria azione di coordinamento, promuova l'istituzione su base temporanea, per particolari esigenze di servizio, di appositi "gruppi di lavoro", incaricati delle questioni che investano la competenza di più direzioni generali e servizi. In tal modo le cosiddette "questioni trasversali" cui dianzi si accennava verranno affrontate, qualora rivestano un particolare grado di complessità e di urgenza, con ordine e tempestività maggiori che attraverso altre forme di coordinamento.

L'articolo 3 dell'atto normativo in questione introduce nel DPR 267/99 un articolo 6-bis che raggruppa organicamente tutte le disposizioni concernenti l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero (oggi disseminate in più testi normativi di rango diverso, e cioè il DPR n. 18/67, il DPR n. 267/99 e il D.M. 23 aprile 2001, n. 2945 sull'organizzazione interna degli uffici dirigenziali generali).

Il comma I definisce le funzioni dell'Ispettorato.

Il comma 2 individua i soggetti incaricati dei compiti ispettivi e di sorveglianza propri di tale ufficio dirigenziale generale, stabilendo altresi chi esercita le funzioni di capo della segreteria dell'organo medesimo.

Il comma 3 attribuisce al Ministro, in aggiunta agli incarichi svolti in via ordinaria dall'Ispettore generale e dal personale che lo coadiuva, il potere di conferire specifici compiti di natura ispettiva, limitati nel tempo, ad altri funzionari della carriera diplomatica (possibilità già esistente nell'ordinamento) ovvero a dirigenti di prima fascia, nonché a persone che abbiano appartenuto alla carriera diplomatica con un grado non inferiore a ministro plenipotenziario ovvero a persone che abbiano

rivestito, nell'Amministrazione, la qualifica di dirigente di prima fascia. La ragione di tale disposizione risiede nell'esigenza di avvalersi, per specifiche missioni ispettive, di personale di consolidata esperienza e che abbia già rivestito determinate funzioni legate al grado posseduto quando era in attività di servizio (ad esempio quelle di capo Missione) per alleviare gli onerosi compiti dell'Ispettorato generale. Va in effetti ricordato che oltre ai venti centri di responsabilità esistenti presso l'Amministrazione centrale, l'Ispettorato esercita le proprie attribuzioni nei confronti delle 120 Ambasciate ed altrettanti uffici consolari di carriera che costituiscono la rete diplomatico-consolare all'estero. Gli incarichi in tal modo conferiti, oltre che limitati nel tempo e circoscritti negli obiettivi, non comporterebbero dal punto di vista finanziario che il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di missione all'estero eventualmente spettanti, in analogia a quanto già avviene per gli estranei all'Amministrazione che facciano parte di delegazioni che si recano all'estero per conto del Ministero degli affari esteri (per la partecipazione a conferenze internazionali, ambascerie straordinarie, etc.).

L'articolo 4 è diretto ad introdurre nell'articolo 8 del DPR n. 267/99 ("Istituto diplomatico") un comma aggiuntivo.

Il nuovo comma 3 contempla la possibilità che anche diplomatici stranieri, eventualmente in regime di reciprocità, possano seguire corsi di formazione o di perfezionamento organizzati dall'Istituto (fattispecie oggi non prevista dalla normativa). Attraverso tale iniziativa si ricaverebbero importanti benefici di immagine per il nostro servizio diplomatico e potrebbero intensificarsi al tempo stesso quegli scambi di esperienze formative e quei contatti con le Amministrazioni di paesi stranieri, suscettibili di creare nuove sinergie a vantaggio di tutti coloro che vi risultino coinvolti.

L'articolo 5 sostituisce l'art. 9 del DPR n. 267/99, perché in gran parte superato da successivi interventi normativi i quali hanno modificato o rifuso le sue disposizioni in altri testi (in particolare il decreto legislativo n. 85/2000 che ha novellato talune disposizioni del DPR n.18/67).

Il nuovo testo dell'articolo si limita alla disciplina del conferimento degli incarichi "minori", che conviene resti flessibile per poteria adattare di volta in volta alle effettive esigenze di servizio, giacchè essa inerisce strettamente alle mutevoli necessità organizzatorie dell'Amministrazione.

Il comma I disciplina il conferimento di funzioni dei capi segreteria dei capi servizio.

Il comma 2 concerne l'attribuzione a funzionari amministrativi, invece che a diplomatici, delle funzioni di capo segreteria di due particolari uffici dirigenziali generali che non hanno attribuzioni preminentemente rivolte alle relazioni con l'estero.

Il comma 3 disciplina la preposizione alle sezioni, cioè alle strutture in cui possono ulteriormente suddividersi gli uffici dirigenziali non generali.

<u>L'articolo 6</u> abroga o sopprime quelle disposizioni normative che il nuovo schema di DPR rende incompatibili, anche alla luce delle disposizioni dell'art. 17, commi 2 e 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il comma 1 abroga due norme del DPR n. 18/67, e cioè la norma sull'Ispettorato generale (art. 12) e quella sul coordinamento (art. 19). Il comma 2 abroga l'articolo 2 del DPR n. 267/99. In effetti l'articolo 2 di quell'atto normativo è divenuto superfluo dacchè l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro è oggi disciplinata da un distinto regolamento, emanato con DPR 24 maggio 2001, n. 233. Il comma 3 sopprime il comma 10 dell'art. 6 del DPR n. 267/99, il cui contenuto, che concerne la funzione di coordinamento, trova oggi diversa e più organica collocazione, insieme ad altre disposizioni sulla stessa materia, nel nuovo articolo 3-bis del presente schema di regolamento.

<u>L'articolo 7</u> statuisce che dalle disposizioni del presente regolamento non possano derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica ("Modifiche ed integrazioni al regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri").

Relazione tecnico-finanziaria

L'attuazione delle disposizioni di cui allo schema di regolamento indicato in oggetto, recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 - con il quale sono stati a suo tempo individuati, ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis, gli uffici di livello dirigenziale generale e le relative funzioni dell'Amministrazione Centrale del Ministero degli Affari Esteri - non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dall'attuazione della normativa regolamentare sulla quale questa Amministrazione intende intervenire, che ha trovato la necessaria copertura nella previsione di spesa recata dall'art. 9 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

Più in particolare, si ritiene di dover evidenziare quanto segue:

- Per quanto attiene all'art. 1, sostitutivo dell'art. 3 del DPR 11 maggio 1999, n. 267, il processo di riorganizzazione interna della Segreteria Generale, che ha reso necessaria l'individuazione di una struttura specificamente dedicata all'assolvimento delle funzioni istituzionali concernenti le attività di rilievo internazionale delle Regioni e degli altri enti territoriali italiani, non presenta ulteriori elementi di costo né per quanto riguarda gli oneri di personale né per quanto riguarda gli oneri di funzionamento. Infatti, trattandosi di un processo riorganizzativo interno, l'Unità di nuova individuazione, atteso che le funzioni affidatele erano già ricomprese nell'ambito delle attività istituzionali proprie della Segreteria Generale, dovrà funzionare razionalizzando ed ottimizzando il complesso delle risorse (personale, mezzi finanziari e tecnologici) già in dotazione a tale struttura generale.
- Per quanto attiene all'art. 2, con il quale si è provveduto all'integrazione del citato DPR 267/99 mediante l'inserimento di una norma aggiuntiva (art. 3 bis) in materia di funzioni di coordinamento del Segretario Generale, gli appositi gruppi di lavoro previsti dal comma sono attivati, a prescindere dalla loro temporaneità, nell'ambito del Ministero, e pertanto, sia per la loro composizione, sia per il loro funzionamento, saranno utilizzate esclusivamente risorse interne all'Amministrazione.

- 3. Con riferimento all'art. 3, la disposizione non comporta costi aggiuntivi essendo il conferimento dell'incarico ispettivo al personale in quiescenza subordinato alla assenza di oneri di natura retributiva.
- Per quanto attiene all'art. 4, con il quale è stato integrato l'art. 8 del DPR 267/99 (funzioni dell'Istituto Diplomatico) mediante l'inserimento di un ulteriore comma dopo il comma 2 del predette art. 8, è pacifico che l'applicazione, per periodi di formazione e di aggiornamento professionale, di funzionari di paesi stranieri, dovrà essere realizzata senza elementi di costo ulteriori rispetto a quelli attuali, non comportando tale applicazione l'accollo, da parte dell'Amministrazione, delle spese di mantenimento del funzionario diplomatico ospite.
- 5. Per quanto concerne, infine, l'art. 5, è evidente la mancanza di oneri finanziari in quanto la norma, ferma restando la configurazione organizzativa esistente, ivi comprese le dotazioni organiche di tutto il personale appartenente al MAE, si limita a specificare quale debba essere lo status del funzionario (diplomatico o amministrativo) nel momento in cui viene chiamato ad assolvere le funzioni di Capo della Segreteria dell'una ovvero dell'altra struttura dirigenziale generale. E' peraltre altrettanto evidente che l'uso del sostantivo "funzionario", riferito al personale amministrativo, esclude di per sé l'utilizzazione di personale appartenente all'area dirigenziale.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica ("Modifiche ed integrazioni al regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri").

Relazione tecnico-normativa

- 1. Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-normativi, in senso stretto, dell'iniziativa assunta dall'Amministrazione degli Affari Esteri con la predisposizione dello schema di regolamento in oggetto, occorre fare presente che l'emanazione di disposizioni di natura regolamentare recanti integrazioni o modifiche al testo del regolamento sopra citato si è resa necessaria per attualizzare l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione centrale al fine di adeguarli alle mutate esigenze di servizio. In particolare, costituiscono oggetto del presente intervento normativo la configurazione dell'apparato di supporto all'azione del Segretario generale nonché le modalità di svolgimento della funzione di coordinamento che fa capo a quest'ultimo.
- Il quadro normativo entro il quale si colloca tale iniziativa è costituito, in via generale, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché, più in particolare, dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri) e, sia pure marginalmente, dal decreto ministeriale 23 aprile 2001 n. 2945 (organizzazione interna degli uffici dirigenziali generali).
- L'incidenza dell'iniziativa si riscontra, peraltro in maniera assai contenuta, direttamente in relazione alle disposizioni di cui al Decreto del presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267. Le integrazioni e modificazioni introdotte rispondono principalmente ad esigenze di razionalizzazione della struttura "Segreteria Generale", il cui modulo organizzativo viene ampliato e attualizzato per fare fronte alle sopravvenute esigenze funzionali e operative gravanti sull'Amministrazione, in un quadro normativo in costante evoluzione, nel quale si delinea, sempre più marcatamente, una configurazione in senso federalista di funzioni istituzionali già esclusive dell'Amministrazione statale. Le altre proposte di integrazioni e modifiche del testo del DPR n. 267/99 rispondono ad esigenze di carattere organizzativo interno, ovvero a scelte di natura contingente (benefici a favore di diplomatici esteri) che non hanno alcuna incidenza, neppure indirettamente, sul quadro normativo vigente.

- Le modifiche proposte al testo del DPR n. 267/99 risultano del tutto coerenti con la normativa costituzionale e con le fonti normative primarie che dispongono il trasserimento di sunzioni alle Regioni ad agli altri enti locali. Esse sono state anzi elaborate proprio in funzione di una maggiore coerenza dell'organizzazione di una sinittura di altissimo rilievo sunzionale, qual è la Segreteria generale, con una normativa primaria che ha recentemente prodotto trasserimenti di funzioni, già di esclusiva competenza statale, alle regioni.
- L'esercizio della potestà regolamentare in materia di organizzazione degli uffici, che è conseguenza del processo di delegificazione concernente la Pubblica amministrazione, iniziatosi con l'emanazione del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, trova nell'attuale schema di regolamento piena attuazione. Peraltro, l'utilizzo dello strumento regolamentare si sarebbe reso comunque necessario, dovendosi procedere alla modifica e all'integrazione di una fonte normativa dello stesso rango.
- 2. Per quanto riguarda gli aspetti collegati al drafting ed al linguaggio normativo utilizzato, premesso che nel redigere lo schema di regolamento si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, dovendosi essenzialmente introdurre modifiche ed integrazioni a disposizioni regolamentari già in vigore, si evidenzia l'assenza di definizioni normative innovative rispetto al testo modificato e integrato, e in ogni caso, che il linguaggio normativo utilizzato è coerente con quello a suo tempo utilizzato nel redigere il testo del DPR 267/99. I riferimenti normativi contenuti nel testo appaiono corretti e univoci, concernendo esclusivamente norme modificate e integrate appartenenti ad un solo testo normativo, il che ha giocoforza ridotto la possibilità di ambiguità o imprecisioni dei riferimenti stessì.
 - Gli effetti abrogativi impliciti risultano chiaramente dalle disposizioni novellate, mentre per gli altri effetti soppressivi o abrogativi si è provveduto alla loro esplicita indicazione nell'art. 6 dello schema proposto.
- 3. Infine, non risulta che nella materia disciplinata dalle nuove disposizioni siano intervenute pronunzie giurisprudenziali da parte della magistratura ordinaria o amministrativa né che attualmente siano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti il medesimo oggetto, così come non risulta che, parallelamente alla iniziativa assunta di questa Amministrazione, vi siano progetti di legge di iniziativa parlamentare attualmente all'esame del Parlamento.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica ("Modifiche ed integrazioni al regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica II maggio 1999, n. 267 recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri").

RELAZIONE SULL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

- i. Quanto <u>all'ambito dell'intervento</u> esso è limitato ai dipendenti dell'Amministrazione degli affari esteri e, limitatamente all'art. 4, per una disposizione del medesimo ai diplomatici stranieri potenziali frequentatori dei corsi di formazione e di perfezionamento organizzati presso l'Istituto diplomatico.
- 2. Gli obiettivi ed i risultati attesi, peraltro ampiamente indicati nella relazione illustrativa, sono:
 - a) attualizzazione della normativa di carattere organizzatorio concernente l'Amministrazione centrale degli affari esteri;
 - b) individuazione di una struttura, nell'ambito della Segreteria generale, deputata ai rapporti con le Regioni (e con gli altri enti territoriali italiani) per quanto attiene alle loro attività nel settore dei rapporti internazionali.
- 3. Per quanto riguarda l'impatto della nuova normativa, diretto e indiretto, sull'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, gli effetti sono:
 - a) una maggiore operatività delle strutture interne del MAE e delle Regioni in relazione all'introduzione delle nuove norme regolamentari;
 - b) altri benefici per quanto attiene al funzionamento e alla operatività dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero nonché dell'Istituto diplomatico;
 - c) un rafforzamento delle strutture e delle procedure relative al coordinamento degli uffici dirigenziali generali esistenti presso l'Amministrazione centrale, tra di loro e nel loro interagire con gli uffici all'estero;
 - d) una eliminazione di difficoltà e di aggravi nell'espletamento delle relative funzioni da parte dei soggetti destinatari della nuova normativa, grazie alle innovazioni da questa introdotto.

Modifiche ed integrazioni al regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma quattro-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400 aggiunto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento del Ministero degli affari esteri e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001 n. 233 recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 27 novembre 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'ordinanza del;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 è sostituito dal seguente:

- "Art. 3 (Segretario generale e Segreteria generale)
- 1. Il Segretario generale supporta il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; assicura la continuità delle funzioni dell'Amministrazione, coordinandone gli uffici e le attività come previsto dall'articolo 3-bis e vigilando sulla loro efficienza e rendimento.
- 2. Le funzioni vicarie del Segretario generale sono esercitate dal Vice Segretario generale, al quale possono altresi essere delegate dal Segretario generale funzioni di coordinamento in specifici settori.
- 3. Il Segretario generale ed il Vice Segretario generale sono assistiti nello svolgimento delle funzioni di coordinamento dell'attività dell'Amministrazione da una Unità di coordinamento.
- 4. Nell'ambito della Segreteria generale operano altresi:
 - a) la "Unità di analisi e programmazione", la quale è incaricata di svolgere ricerche, elaborare analisi e studi di previsione, raccogliere documentazione su temi strategici di politica estera;
 - b) la "Unità di crisi", la quale è chiamata a seguire le situazioni internazionali di tensione, nonché ad adottare le misure necessarie per gli interventi operativi a tutela della sicurezza dei cittadini italiani all'estero, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato;
 - c) la "Unità per le attività di rilievo internazionale delle Regioni e degli altri enti territoriali italiani", la quale cura i rapporti con le Regioni e gli altri enti territoriali italiani per quanto attiene alle loro attività di relazione con l'estero."

Art. 2

Nel decreto del Presidente della Repubblica 1 maggio 1999, n. 267, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

- "Art. 3-bis (Coordinamento)
- 1. La funzione di coordinamento di cui all'articolo 3 è diretta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'estero.
- 2. Nelle questioni che investono le attribuzioni di più direzioni generali e servizi la direzione generale o il servizio che ha la competenza principale assume autonomamente le opportune iniziative per assicurarne la coordinata trattazione.

3. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di più direzioni generali e servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni".

Art. 3

- 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
- "Ast. 6-bis (Funzioni dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero)
- 1. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie, alle dirette dipendenze del Ministro, funzioni di vigilanza sul regolare funzionamento degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'Amministrazione, con riguardo anche alla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza.
- 2. Le funzioni ispettive vengono esercitate dall'ispettore generale, dal vice ispettore generale e dagli ispettori, nominati ai sensi della vigente normativa. Le funzioni di capo della segreteria dell'ispettore generale sono conferite ad un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di legazione.
- 3. Il Ministro può conferire specifici incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario ovvero a dirigenti di prima fascia. Per particolari esigenze di servizio il Ministro può conferire tali incarichi, senza oneri di natura retributiva, anche a persone che abbiano già appartenuto alla carriera diplomatica con un grado non inferiore a ministro plenipotenziario ovvero a persone che abbiano rivestito, nell'Amministrazione degli affari esteri, la qualifica di dirigente di prima fascia".

Art. 4

- 1. Nell'articolo 8 (Funzioni dell'Istituto diplomatico) del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
- "3. Presso l'Istituto diplomatico possono altresi essere applicati per periodi di formazione o di aggiornamento professionale funzionari diplomatici di Paesi stranieri, anche în regime di reciprocità e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro".

- 1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 è sostituito dal seguente:
- "Art. 9 (Conferimento di incarichi)
- 1. Fermo restando il conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale, così come disciplinato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dall'articolo 1 dei decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, le funzioni di capo della segreteria dei capi Servizio sono conferite a funzionari diplomatici.
- 2. Le funzioni di capo della segreteria del direttore generale per gli affari amministrativi, di bilancio ed il patrimonio e di capo della segreteria del capo del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra sono conferite a funzionari amministrativi.
- 3. Alle sezioni sono preposti funzionari della carriera diplomatica ovvero funzionari amministrativi, in relazione alla natura dell'attività delle sezioni"

Art. 6

- 1. Gli articoli 12 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 sono abrogati.
- 2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 è abrogato.
- 3. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 è soppresso.

Art. 7

1. Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservario e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N 1362 2002	Roma, addi	19.03	2002
Risposta a nota del			
N. Div.			
	D'ordine del Presidente,		
	mi pregio	di trasmet	tere il
OGGETTO	parere n	nwero t	1.408/02
Schema di regolamento	emesso	dalla.	Sezione
recante modifiche e	Consultiva	per gl	i Atti
integrazioni al regolamento	Normativi	di	questo
emanato con D.P.R. 11	Consiglio		
maggio 1999, n. 267, recante	fianco	indicato	in
norme per l'individuazione	conformità		
degli uffici di livello			
dirigenziale generale, nonché	disposto c	all'art.15	5 della
delle relative funzioni	legge 21.7	2000 5 20	าร

IL SEGRETARIO GENERA

MINISTERO AFFARI ESTERI Gab. dell'On. ministro ROMA

dell'Amministrazione centrale

del Ministero degli affari esteri



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza dell'11 marzo 2002

N. della Sezione: 408/2002

OGGETTO:

Schema di regolamento recante modifiche e integrazioni al regolamento emanato con D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267, recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota n. 002/189 del 4 febbraio 2002, pervenuta a questo Consiglio in data 6 febbraio 2002, con cui il Ministero degli affari esteri ha chiesto il rilascio del prescritto parere in merito allo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Cons. Maurizio Meschino;

PREMESSO

1. Riferisce l'Amministrazione che l'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) dispone che alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale si provvede, con cadenza almeno biennale, con le modalità di cui al comma 1 del medesimo articolo (cioè con regolamento ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400), e che, a poco più di due anni dall'approvazione del D.P.R. n. 267 del 1999, recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, si rende necessario apportare a tale normativa modifiche e integrazioni.

Tali modifiche e integrazioni, proposte con lo schema di regolamento in esame, rispetto al quale si attesta in atti l'avvenuta informazione preventiva delle Organizzazioni Sindacali del Ministero in data 27 novembre 2001, riguardano i compiti del Segretario generale e la configurazione dell'apparato che ne coadiuva l'azione, il contenuto della funzione di coordinamento facente capo al Segretario generale e alla relativa struttura, le funzioni dell'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero, le funzioni dell'Istituto diplomatico, il conferimento di incarichi.

In particolare:

-con l'articolo 1 (sostitutivo dell'articolo 3 del D.P.R. n. 267 del 1999): si individua l'attività del Segretario generale nel supporto al Ministro "ai fini della elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero"; si integra la sua funzione di coordinamento degli uffici e dell'attività dell'Amministrazione con quella di vigilanza "sulla loro efficienza e rendimento"; si prevede che possa delegare al Vice Segretario generale il coordinamento di specifici settori

del Ministero; si aggiunge, infine, alle Unità della Segreteria generale, già previste ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n.267 del 1999, ed ivi individuate in quelle "di coordinamento", "di analisi e programmazione" e di "crisi", quella "per le attività di rilievo internazionale delle Regioni e degli altri enti territoriali italiani"(svolte oggi, a normativa vigente, nell'ambito della detta 'Unità di coordinamento');

-con l'articolo 2 (aggiuntivo dell'articolo 3 bis al D.P.R. n. 267 del 1999): si individua il contenuto della funzione di coordinamento (di cui al precedente articolo 3) nella finalità di "assicurare l'unità di indirizzo, la tempestività e-la continuità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione"; si dispone che l'unità organizzativa avente la competenza principale rispetto ad una questione possa attivarsi per la sua coordinata trattazione con le altre strutture competenti; si prevede la costituzione da parte del Segretario generale di gruppi di lavoro fra più direzioni o servizi;

-con l'articolo 3 (aggiuntivo dell'articolo 6 bis al D.P.R. n. 267 del 1999) si disciplinano le funzioni dello 'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero' individuando, inoltre, i soggetti incaricati dei compiti ispettivi sia in via ordinaria (comma 2), sia con specifici incarichi (comma 3);

-con l'articolo 4 (aggiuntivo del comma 3 all'articolo 8 del D.P.R. n. 267 del 1999) si prevede la possibilità della frequenza dell'Istituto da parte di diplomatici stranieri anche in regime di reciprocità;

-con l'articolo 5 (sostitutivo dell'articolo 9 del D.P.R. n. 267 del 1999) si disciplinano: il conferimento degli incarichi di capo della segreteria, dei capi Servizio (attribuiti a funzionari diplomatici), e del direttore generale per gli affari amministrativi, di bilancio ed il patrimonio e del capo del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra (attribuiti a funzionari amministrativi); la preposizione alla sezioni, cioè alle strutture che possono essere istituite nell'ambito degli uffici dirigenziali non generali;

-con gli articoli 6 e 7 si provvede, rispettivamente, alle conseguenti abrogazioni espresse e alla statuizione del divieto di oneri aggiuntivi a seguito dell'attuazione del regolamento in esame.

CONSIDERATO

1. L'articolo 4 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (recante 'Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n.59') dispone, al comma 1, che "L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400", e, al comma 5, che "Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale".

Il regolamento in esame è proposto in applicazione del comma 5, ora citato, e perciò ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge n. 400 del 1988.

Al riguardo si deve osservare che la sua adozione risulta legittima, sia per il profilo formale, in quanto esercizio di potere regolamentare espressamente attribuito dalla normativa primaria, che per quello sostanziale, in quanto il suo contenuto risulta coerente con la finalità della "revisione periodica dell'organizzazione ministeriale", non essendo disposto che tale revisione debba essere 'organica' e potendo anche essere volta, perciò, ad aggiustamenti puntuali.

2. Ciò considerato, la Sezione esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

-Nel comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 267 del 1999, come sostituito dall'articolo 1 dello schema in esame: a) le parole "supporta il Ministro"

devono essere sostituite con le seguenti: "coadiuva direttamente il Ministro". Ciò in quanto l'articolo 6 del sopra citato D.Lgs. n. 300 del 1999, che disciplina le funzioni del Segretario generale per tutti Ministeri in cui l'ufficio è previsto, dispone che il Segretario generale "opera alle dirette dipendenze del Ministro", non risultando motivato perché tale diretto rapporto non debba essere esplicitato e ribadito per il Ministero degli affari esteri; b) le parcle "come previsto dall'articolo 3 bis" possono essere soppresse apparendo superflue, in quanto nel detto articolo 3 bis del D.P.R. n. 267 del 1999, introdotto dall'articolo 2 dello schema in esame, è fatto espresso rinvio all'articolo 3.

-Nel comma 4 del medesimo articolo 3, ora citato, le parole "Nell'ambito della Segreteria generale operano altresì" devono essere sostituite dalle seguenti: "Alle dirette dipendenze del Segretario generale operano altresì", confermando con ciò la formulazione del vigente articolo 3 del D.P.R. n. 267 del 1999. Non risulta infatti il motivo della diversa formulazione adottata con lo schema in esame, dal momento che le Unità in questione operano tipicamente in ambiti e per finalità direttamente strumentali alle funzioni, di ausilio alla elaborazione degli indirizzi, di garanzia della continuità dell'attività dell'Amministrazione e dell'efficiente ed efficace coordinamento di tutti gli uffici, proprie del Segretario generale ai sensi del comma 1 del medesimo articolo qui proposto.

-Nell'articolo 6 bis del D.P.R n. 267 del 1999, aggiunto dall'articolo 3 dello schema in esame, deve essere espunto il secondo periodo del comma 3, per il quale il Ministro per particolari esigenze di servizio può conferire incarichi ispettivi anche a persone che abbiano già appartenuto alla carriera diplomatica. La funzione ispettiva, consistente nella "vigilanza sul regolare funzionamento degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'Amministrazione, con riguardo anche alla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza" (come statuito nel comma 1 del medesimo articolo), riveste infatti specifica rilevanza amministrativa, anche in quanto

strumentale a possibili accertamenti di responsabilità, e richiede, di conseguenza, considerato altresì il suo contenuto tecnico, continuità e specializzazione nell'esercizio dell'attività, omogeneità di parametri e metodi e sistematicità nel raffronto fra situazioni e problemi, condizioni queste che possono essere assicurate soltanto da personale che vi sia addetto in modo stabile, e quindi in servizio attivo.

Si segnala infine, sotto il profilo formale, la necessità di citare nelle premesse dell'atto l'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, in quanto norma su cui si fonda l'esercizio del potere regolamentare (dovendosi anche correggere l'errore materiale per cui come data del D.Lgs. in questione è riportata quella del 20 luglio 1999).

Nelle premesse si richiama anche il concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, che, pur non risultando puntualmente formalizzato in atti, deve intendersi acquisito essendo intervenuta, come precisato nella relazione dell'Amministrazione, l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio dei Ministri in lettura preliminare nella seduta del 18 gennaio ultimo scorso.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole subordinatamente all'accoglimento delle osservazioni sopra riportate.

Per estratio dal Verbale Il Segretario dell'Adunanza

(Virginia Funaro)

Visto

Il Presidente della Sezione

(Pasquala de Lise)



DIREZIONE GENERALE PER IL FERSONALE

Unita' per i Ropporti

con le Organizzazioni Sinducali

ATTESTAZIONE

Amministrazione e tutte le Organizzazioni Sindacali del Ministero degli Affari Esteri è stata fornita un'ampia e approfondita informazione preventiva sullo schema di "Regolamento di modifica del DPR 11 maggio 1999, n. 267, recante norme per l'individuazione degli uffici di livelle dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni dell'Amministrazione Centrale del Ministero degli Affari Esteri".

Nel corso dell'esame e della discussione che ne è seguita la Organizzazioni Sindacali, nell'esprimere una valutazione positiva sulla schema di regolamento, hanno tuttavia chiesto alcune modifiche dello stesso. L'Amministrazione ha ritenuto di accogliere due di questa richieste, relative agli artt. 3 e 4.

Roma, 28.11.2001

Il Capo dell Unità per i Rapporti con le Organizzazioni Sindacali

(Cons. Amb. Gibvanni Adorni Braccesi Chiassi)